



DECRETO 23 ottobre 1986 n. 120 (pubblicato il 29 ottobre 1986)

Ripartizione oneri servizio di vigilanza per Istituti di Credito e Società finanziarie.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 2 della Legge 25 febbraio 1986 n. 24;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 20 ottobre 1986;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

I costi del servizio di vigilanza e controllo dell'attività bancaria e finanziaria di cui all'art. 26 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21 e all'articolo 2 della Legge 25 febbraio 1986 n. 24, risultanti dal Bilancio di Previsione formulato ed approvato ai sensi del 2° comma dell'art. 26 della citata Legge 12 febbraio 1986 n. 21, sono posti a carico degli Istituti di Credito per una quota del 75% dell'importo totale della previsione di spesa e per la restante quota del 25% a carico delle Società Finanziarie regolarmente autorizzate ed abilitate.

Art. 2

Le modalità di ripartizione dei costi di cui all'art. 1, a carico delle singole Banche e delle singole Società Finanziarie, sono fissate annualmente dal Congresso di Stato, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione predisposto dall'Ispettorato per il Credito e le Valute a mente del citato art. 26 della Legge 12 febbraio 1986 n. 21.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra residenza, addì 23 ottobre 1986/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva